

in diece perogn' uno, & relegar quelli, che non li potessero pagare per vn' anno in galera, & ogn' altra pena ad arbitrio del Magistrato.

Che li barcaruoli, ò sia barbi non possano barcheggiare intorno alle nauì ormeggiate nel porto da vna hora di notte sino all' auemaria dell' alba sotto pena di esserli abbruggiato i liuti & ogn' altra pena così corporale come pecuniaria ad arbitrio di detti M. Conseruatori, rimettendo à loro giudicio, se gli saranno andati senza malitia, & in tal caso li possano assoluere.

Il nocchiero, ò guardiano ò cameriero della nauè, che vorrà esser retta dall' altra nauè debba andare in essa, e farsi forte con agumine, caui, & amossellar à suo modo, ma se li fosse alcuno, che poi leuasse volta ò in alcun modo debilitasse la fortezza fatta, si dichiara, che quel tale, e ciaschun che lo comandasse sia obligato ad ogni danno interesse, e spesa, si per il corpo & apparati della nauè, come delle mercantie, che vi fossero, e non hauendo da pagare possano esser puniti corporalente sino all' vltim o supplicio inclusive da detti Magnifici Conseruatori in tutto come sopra, hauuta consideratione alla qualità del danno & altre circostanze, e senza derogare alla giurisdittione de Magistrati ordinarij rispetto ad essa pena corporale. Pero tra loro habbi luogo la preuentione imponendo di più tal pena alli Capitani Patroni delle nauì, ufficiali, & altre persone, che vi fossero, le quali riccusassero regger le nauì nel modo detto di sopra.

Li fabricanti di sartie, se contraueniranno, cioè bagnando canepe o filati, ò non tenendole sopra poggiali, ò commettendole che non sia leuato il Sole, ò mettendo anima di alcuna sorte di qualsuoglia sartia, caschino in pena di scuti cinquanta sino in cento ad arbitrio de Magnifici Conseruatori in tutto come sopra, & anche di esser priuati dell' arte.

Che tutti quelli, che saranno trouati à danificar le nauì in qualsuolia modo, così circa li ormeggi al mole, come in le piagge doue si fabricano facendosene proue à giudicio de Magnifici Conseruatori possano esser puniti di pena pecuniaria, e di pena corporale sino all' vltimo